



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
AUTORITÀ DI GESTIONE PSR 2007-2013

ALLEGATO 3

al "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie" Misura 431,
approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 13770/532 del 10 luglio 2012
(*Ex Allegato A alla Determinazione dell'AdG n° 13264/522 del 4 luglio 2012*)

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

ASSE 4 – APPROCCIO LEADER

MISURA 431 "GESTIONE DEI GAL, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE E ANIMAZIONE"

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI GESTIONE DEI GAL E DELL'IVA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali.



Principali riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.;
- “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” del 18 novembre 2010, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità – Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale – COSVIR II, e ss.mm.;
- Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione Europea del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e ss.mm.;
- DPR n. 633 del 1972 “Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto” e ss.mm.;
- Nota AGEA “Riconoscibilità dell'IVA a Finanziamento - Approccio Leader - Misure con beneficiario GAL” del 22 marzo 2011.

Premessa

La misura 431 “Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione” del PSR 2007-2013, consente ai GAL di provvedere alle spese per il proprio funzionamento e per l'attuazione dei PSL mediante l'acquisizione delle competenze necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti, l'organizzazione degli uffici, la comunicazione, l'informazione, l'animazione dei territori interessati, ecc..

I fondi messi a disposizione dei singoli GAL, quindi, non possono essere utilizzate per altri tipi di attività che non rientrino in quelle istituzionali dei GAL stessi, così come definite dalla normativa comunitaria. Non si esclude, comunque, che i GAL possano svolgere anche attività d'impresa se prevista dai propri atti costitutivi e/o statuti.

Il presente documento stabilisce ulteriori e più specifiche disposizioni, rispetto a quelle impartite a livello nazionale, sull'ammissibilità delle spese di gestione dei GAL di cui alla misura 431 e dell'IVA. In particolare si individuano i requisiti e le modalità per la riconoscibilità, quale spesa ammissibile, dell'IVA sostenuta dai GAL.

Dette disposizioni si applicano anche alle altre misure di cui siano beneficiari i GAL (413 “azioni di sistema” e 421). Tuttavia, se necessario, si potranno dettare ulteriori disposizioni.

Ammissibilità dell'IVA

L'art. 71, comma 3, punto a), del reg. (CE) n. 1698/2005, stabilisce che non è ammissibile a contributo del FEASR l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, comma 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio.

Le “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” del 18 novembre 2010, al paragrafo 2.9 prevedono che il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale (in questo caso il GAL).

Secondo quanto riportato nella nota AGEA del 22.03.2011 “Riconoscibilità dell'IVA a finanziamento per le Misure con beneficiario il GAL”, è compito delle Autorità di Gestione dei PSR 2007-2013, disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'IVA e del relativo sistema dei controlli, in base ad elementi di verifica concordati con AGEA.

L'art. 19, comma 2, del DPR n. 633/1972 testualmente dispone che “...non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta...”.

E' questo il caso dei GAL (al di là delle potenzialità espresse dalla forma giuridica o dall'oggetto sociale), quando non pongono in essere operazioni assoggettate ad IVA e, quindi, sono impossibilitati a recuperare l'imposta assolta sugli acquisti, con evidente mutazione dell'imposta da mera “partita di giro” (recuperabile tramite compensazione con l'IVA sulle vendite) a effettivo costo che grava definitivamente sulla gestione economico-finanziaria dei GAL.

Per determinare se sia possibile, per ogni singolo GAL, detrarre o meno l'IVA sugli acquisti, occorre valutare l'attività concretamente esercitata, fermo restando che ai fini fiscali non esiste il diritto alla detrazione se il GAL esercita attività non soggette all'imposta.

Affinché un'operazione sia imponibile, occorre la contemporanea presenza di tre fondamentali requisiti:

- soggettivo: l'esercizio d'impresa, arte o professione;
- oggettivo: la cessione di beni o la prestazione di servizi verso corrispettivo;
- territoriale: territorio italiano, non rilevante in questo caso.

I 13 GAL della Regione Sardegna si trovano nelle tre differenti situazioni elencate di seguito:

1. non dotati di partita IVA: mancano i requisiti soggettivo e oggettivo;
2. dotati di partita IVA, ma non svolgono attività di impresa: è presente il requisito soggettivo, ma manca il requisito oggettivo;
3. dotati di partita IVA e svolgono attività di impresa: sono presenti entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo.

Per i GAL di cui al punto 1 e 2, nulla osta a riconoscere l'IVA sostenuta sugli acquisti come costo finale, poiché mancano uno o entrambi i requisiti (soggettivo e/o oggettivo) necessari affinché l'imposta possa essere recuperabile ai fini fiscali. Pertanto non sussistono dubbi circa l'ammissibilità del costo dell'IVA sostenuta dal GAL esclusivamente per le attività relative all'attuazione del proprio PSL poiché l'imposta, non essendo sostenuta da un soggetto fiscale passivo, non è detraibile e quindi non recuperabile.

I GAL di cui al punto 3, che svolgono anche attività d'impresa, per tale attività si configurano come soggetti fiscali passivi con la possibilità di detrarre e recuperare l'IVA sulle spese sostenute. Tuttavia, l'IVA sostenuta dal GAL per l'attuazione del PSL può essere riconosciuta come costo ammissibile a condizione che non vi sia commistione tra tale attività e l'attività di impresa.

A supporto di quanto affermato, si rimanda alle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n.116/E dell'11 luglio 1996 e 61/E dell'11.03.2009.

Disposizioni sulle condizioni di ammissibilità delle spese di gestione dei GAL, dell'IVA e sui controlli relativi alle domande di pagamento per la misura 431 del PSR 2007-2013.

Condizioni di ammissibilità

Se il GAL non svolge attività di impresa non si pone alcun problema di ammissibilità delle spese di gestione e dell'IVA. L'IVA è sempre ammissibile in quanto non recuperabile.

Nel caso il GAL svolga anche attività di impresa, non vi deve essere alcuna commistione tra tale attività e l'attività di attuazione del PSL, ovvero:

- **le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attuazione del PSL non possono in alcun modo (neanche parzialmente) essere utilizzati per l'attività di impresa, pena la non ammissibilità dei costi sostenuti e della relativa IVA a valere sulla misura 431;**
- **le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attività di impresa devono essere nettamente distinti da quelli utilizzati per l'attuazione del PSL e i relativi costi non possono essere rendicontati a valere sulla misura 431.**

Sulla base di tali disposizioni, il GAL deve allegare alle domande di pagamento di SAL e di saldo finale, una dichiarazione, sottoscritta dal Rappresentante Legale, che attesti l'esistenza o meno di attività di impresa.

La dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, deve essere redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato B che presenta i seguenti 4 riquadri:

- **RIQUADRO 1 – possesso di partita IVA:** in tale riquadro il dichiarante deve indicare se il GAL è in possesso o meno di partita IVA. Se la risposta è negativa la dichiarazione si conclude. In caso contrario si deve riportare il numero di partita IVA, indicare se il GAL è obbligato o meno alla presentazione della comunicazione e della dichiarazione annuale IVA e proseguire con la compilazione del riquadro successivo. Qualora il GAL sia obbligato alla presentazione della comunicazione e della dichiarazione IVA, le copie di tali documenti devono essere allegate alla domanda di pagamento;
- **RIQUADRO 2 – attività d'impresa:** in tale riquadro si deve indicare se il GAL svolge attività di impresa. Se la risposta è negativa la dichiarazione si conclude. In caso contrario si dovranno indicare il/i settore/i di attività, il regime fiscale applicato e proseguire con la compilazione dei riquadri successivi;
- **RIQUADRO 3 - assenza di commistione tra attività d'impresa e gestione/spesa dei fondi misura 431:** compilando tale riquadro si attesta che non vi è alcuna commistione tra l'attività di impresa e quella di attuazione del PSL. Inoltre si devono descrivere le modalità secondo le quali viene svolta l'attività di impresa in termini di strutture, personale, beni mobili e attrezzature;
- **RIQUADRO 4 – commistione tra attività di impresa e gestione/spesa dei fondi misura 431:** tale riquadro deve essere compilato nel caso vi sia commistione, indicando per quale delle 3 voci elencate è presente tale commistione.

Nella tabella che segue per ciascun tipo di attività svolta dal GAL sono elencati i documenti da allegare alla domanda di pagamento.

Tipo di attività esercitata dal GAL	Possesso di partita IVA	Documenti da allegare alla domanda di pagamento
Esclusivamente istituzionale per la realizzazione del PSL	NO	Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/200 (Allegato B)
	SI	Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/200 (Allegato B) <i>e, se obbligato alla loro presentazione ai fini fiscali,</i> Comunicazione annuale IVA Dichiarazione annuale IVA
Presenza di attività d'impresa	SI	Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/200 (Allegato B) <i>e, se obbligato alla loro presentazione ai fini fiscali,</i> Comunicazione annuale IVA Dichiarazione annuale IVA

Controlli

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal GAL, l'istruttore della domanda di pagamento esegue i necessari controlli ai sensi dell'art. 24 del Reg. (UE) 65/2011, così come indicati nel seguente schema:

Dichiarazioni	Controlli
Possesso di partita IVA.	Verifica presso la Camera di Commercio e/o l'Agenzia delle Entrate.
Esistenza di attività di impresa e regime fiscale applicato.	Verifica presso la Camera di Commercio e l'Agenzia delle Entrate. Verifica sulla comunicazione annuale IVA e/o sulla dichiarazione annuale IVA, allegata alla domanda di pagamento.
Separazione tra attività di attuazione del PSL e attività di impresa.	Verifica sui documenti di spesa, sulla comunicazione annuale IVA e/o sulla dichiarazione annuale IVA, allegati alla domanda di pagamento. Verifica in situ presso il GAL.